

OGGETTO : APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI AMBIENTALI, CULTURALI E TURISTICI NELL'AREA INTEGRATA " GOLFO DI GAETA MONTI AURUNCI" AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.40/99.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA

dell'Assessore alla Cultura Spettacolo Sport e Turismo, di concerto con l'Assessore all'Ambiente e con l'Assessore al Bilancio Programmazione e Risorse Comunitarie;

VISTA

La deliberazione del Consiglio regionale 7 maggio 1997, n.357, con la quale è stata approvata la sperimentazione di programmazione integrata e di sviluppo sistemico dei servizi ambientali, culturali e turistici in alcune aree della regione, individuando gli indirizzi, gli obiettivi e le azioni necessarie da mettere in campo per la loro realizzazione;

VISTA


La legge regionale del 22 dicembre 1999, n.40, "Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio", la quale richiama espressamente, al secondo comma dell'art.1 la citata deliberazione consiliare 357/97;

VISTA

La deliberazione della Giunta regionale del 1 marzo 2002, n.226 con la quale l'area del Golfo di Gaeta Monti Aurunci è stata individuata come "nuova area di sperimentazione" ai sensi dell'art.3 della L.R. 40/99;

VISTA

La deliberazione della Giunta regionale del 28 marzo 2003, n. 270 con la quale è stata approvata l'Intesa di programma per la sperimentazione di programmazione integrata e di sviluppo sistemico dei servizi ambientali, culturali e turistici dell'area "Golfo di Gaeta Monti Aurunci" sulla base del programma di livello generale elaborato congiuntamente dai comuni promotori e dagli Enti aderenti ;

The bottom right of the page contains two handwritten signatures in black ink. To the left of the first signature is a circular stamp, partially obscured, with some illegible text inside. The second signature is more stylized and appears to be written over the first one.

868 19 SET, 2003

VISTO

Il Documento Unico di Programmazione 2000-2006, Obiettivo 2 , dei fondi strutturali comunitari che nell'ambito dell'Asse prioritario III " Valorizzazione dei Sistemi Locali" comprende , tra le altre, la Misura III.2. " valorizzazione delle aree di pregio turistico, culturale ed ambientale;

VISTI

Gli Accordi di Programma Quadro Stato - Regione (APQ Ambiente e APQ Cultura);

VISTO

L'Accordo di Programma per lo sviluppo dei servizi ambientali, culturali e turistici nell'area integrata del "Golfo di Gaeta Monti Aurunci" (Allegato 1) che forma parte integrante della presente deliberazione ;

VISTO

Il Programma Esecutivo degli interventi (Allegato 2), che formano parte integrante della presente deliberazione;

VISTO

L'allegato n.3 in cui sono individuati la graduatoria generale degli interventi utili per lo sviluppo del territorio, il loro ordine di priorità, la previsione dei relativi costi e le possibili fonti di finanziamento;

CONSIDERATO

Di dover procedere alla stipula dell'Accordo di Programma;

All'unanimità

DELIBERA

- Di approvare l'Accordo di Programma (Allegato1) per lo sviluppo dei servizi ambientali, culturali e turistici nell'area del " Golfo di Gaeta Monti Aurunci" che sarà sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale del Lazio, da stipulare tra i seguenti soggetti:
XVII Comunità Montana, Amministrazione Provinciale di Latina, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Latina, Parco Naturale dei Monti Aurunci, Parco di Gianola e Monte di Scauri, Parco Regionale Urbano di Monte Orlando, Comunità dell'Arcipelago delle Isole Ponziane, Riserva Statale Integrata di Ventotene, Consorzio di Bonifica del Sud Pontino, Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali del Lazio, Comune di Castelforte Comune di Formia, Comune di Gaeta, Comune di Itri, Comune di Minturno, Comune di Ponza , Comune di SS Cosma e Damiano. Comune di Spigno Saturnia, Comune di Ventotene ;
- Di approvare , come parte integrante del suddetto Accordo, il **Programma esecutivo degli interventi** (Allegato2) elaborato congiuntamente dai soggetti firmatari sopraccitati;
- Di approvare, come parte integrante del suddetto Accordo l'Allegato n.3 in cui sono individuati la **graduatoria generale degli interventi** utili per lo sviluppo del territorio, il loro ordine di priorità, la previsione dei relativi costi;

868 19 SET. 2003

- Di modificare la suddetta graduatoria, procedendo allo slittamento delle priorità espresse laddove, a seguito di verifica della realizzazione degli interventi, il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di Programma, constati la impossibilità di rispettare la tempistica necessaria,

- Di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale di sottoscrivere il suddetto Accordo di Programma;

Di demandare ai Direttori del Dipartimento Sociale, del Dipartimento Territorio e del Dipartimento Economico ed Occupazionale, ciascuno per le proprie competenze, l'attuazione del presente accordo.

Direzione Regionale
Spettacolo, Cultura
e Turismo
Direz. Spettacolo

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

23 SET. 2003

[Handwritten signature]
GIUNTA


[Handwritten signature]

... DELIB. ... 868
SET. 2003

ALLEGATO 1

REGIONE LAZIO

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI CULTURALI TURISTICI E AMBIENTALI NEL GOLFO DI GAETA E MONTI AURUNCI



A small, handwritten signature or set of initials located in the bottom right corner of the page.

1

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 357 del 7 maggio 1997, con cui è stata approvata la "sperimentazione di programmazione integrata e di sviluppo sistemico dei servizi ambientali, culturali e turistici in alcune aree della regione";

VISTA la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40, "Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio", che richiama espressamente, al secondo comma dell'art.1, la citata deliberazione consiliare 357/97;

VISTA la deliberazione di G.R. n.226 del 1 Marzo 2002, con la quale si è provveduto ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 3 della L.R. n. 40/99 all'approvazione della graduatoria delle candidature presentate, individuando quale "nuova area di sperimentazione integrata" l'area del "Golfo di Gaeta e Monti Aurunci";

VISTA la deliberazione di G.R. n 270 del 28 marzo 2003 che ha approvato l' "Intesa di Programma per la sperimentazione di una programmazione integrata di sviluppo sistemico dei servizi ambientali, culturali e turistici nell'area integrata del "Golfo di Gaeta e dei Monti Aurunci", sulla base del programma di livello generale denominato "Area Golfo di Gaeta e Monti Aurunci";

CONSIDERATO che nell'art.4 della L.R. 40/99 vengono definiti gli "interventi collaterali di sostegno" al fine di consentire la migliore realizzazione della "programmazione integrata" nelle aree interessate;

CONSIDERATO altresì, che al secondo comma dell'art.5 della stessa legge si prevede espressamente: "All'attuazione della programmazione integrata, per la parte di competenza regionale ai sensi della normativa vigente e dei contenuti degli Accordi di Programma, si fa fronte con l'introduzione di criteri di priorità nell'ambito dei finanziamenti ordinari ai sensi della legislazione di settore e con ulteriori finanziamenti che gravano sul capitolo ...G.2.45.22";

VISTO l'Accordo di Programma quadro in materia di Beni ed Attività culturali tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio, stipulato a Roma in data 12 aprile 2000, il quale, in particolare, individua all'art.1 tra le principali linee strategiche:

- A) la programmazione e attuazione concertata degli interventi tesi a favorire la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale presente nel territorio regionale anche ai fini di promuovere una valorizzazione turistica, per finalità di sviluppo economico ed occupazionale, nel rispetto delle esigenze di tutela, di compatibilità ambientale e di riqualificazione paesaggistica. A tal fine saranno privilegiate e sostenute le forme di cooperazione territoriale e di programmazione integrata, per ambiti culturalmente omogenei, recuperando i contenuti dei relativi accordi ai quali abbiano partecipato i diversi livelli istituzionali locali e le competenti soprintendenze;
- B) la progettazione e realizzazione concertata di sistemi di servizi culturali, territoriali o tematici, ai fini di promuovere la loro più razionale organizzazione sul territorio, indipendentemente dalla relativa titolarità, e di favorirne una gestione coordinata che consenta di svilupparne le potenzialità in un contesto di efficace utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e materiali disponibili;

VISTO l'Accordo di Programma quadro "Aree sensibili: parchi e riserve" (APQ7) tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Lazio stipulato a Roma il 4 maggio 2001 e il successivo protocollo aggiuntivo stipulato a Roma il 21 novembre 2001, il quale, in particolare, individua all'art.3 tra le principali linee strategiche:

1. il restauro ambientale e la valorizzazione del patrimonio naturale esistente
- 

- 2. la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile della rete regionale delle aree protette, qualificando le specificità dei singoli ambiti territoriali con interventi finalizzati alla promozione del turismo compatibile e dell'offerta turistica di qualità;
- 3. le attività di informazione e promozione ambientale e delle politiche di sviluppo sostenibile;

VISTA la Legge 135/2001 e in particolare l'art. 5 il quale definisce "sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2000-2006 (DOCUP), obiettivo2, dei Fondi strutturali comunitari, approvato con deliberazione della Giunta regionale. n. 2316 del 21 novembre 2000, ratificata con deliberazione del Consiglio regionale. n. 34 del 19 gennaio 2001 che, a seguito del negoziato con la Commissione U.E., ha ottenuto la definitiva approvazione con la Decisione (C) n.2118 del 7 settembre 2001, il quale comprende, l'Asse prioritario III, "Valorizzazione dei sistemi locali", le cui misure sono riferite alle infrastrutture e territorio (III.1), alla valorizzazione delle aree di pregio turistico, culturale ed ambientale (III.2) ed alla qualificazione e valorizzazione dei sistemi-parco (III.3);

VISTO Il programma di sviluppo integrato "Golfo di Gaeta e Monti Aurunci" allegato al presente Accordo, di cui forma parte integrante, elaborato con il concorso di tutti i soggetti firmatari, individua gli interventi utili per lo sviluppo dell'Area in questione, il loro ordine di priorità e la previsione dei relativi costi;

VISTO La legge n. 29 del 6 ottobre 1997 che detta le norme in materia di aree naturali protette;

CONSIDERATO che la sperimentazione recentemente avviata in altre aree ha dato risultati positivi;

CONSIDERATO che nell'Area del "Golfo di Gaeta e Monti Aurunci" sono in corso alcune interessanti iniziative di carattere comprensoriale (PRUSST- PATTO TERRITORIALE - GAL)

RILEVATO che il Programma si pone come organico riferimento per la successione ed il coordinamento degli interventi da attuarsi nel territorio dell'Area ai quali si dovrà far fronte con risorse europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali, oltre ad eventuali investimenti di natura privata, risorse che per la maggior parte potranno essere individuate e rese disponibili proprio sulla base del citato Programma;

la Regione Lazio, la Soprintendenza regionale per i Beni e le Attività Culturali, la Provincia di Latina, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Latina, il Consorzio di bonifica del Sud Pontino, la XVII Comunità Montana, i Comuni di Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Ponza, SS. Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, Ventotene, gli Enti:Parco Naturale dei Monti Aurunci, Parco Regionale di Gianola e del Monte di Scauri, Parco Regionale Urbano di Monte Orlando, La Comunità dell'Arcipelago delle Isole Ponziane, la Riserva Statale Integrata di Ventotene,

stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

Finalità ed obiettivi

Il presente Accordo di Programma è finalizzato a sostenere la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse culturali, turistiche e ambientali, dell'Area Integrata "Golfo di Gaeta e Monti Aurunci", attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) far conseguire al territorio dell'Area Integrata "Golfo di Gaeta e Monti Aurunci" una sua autonomia fisionomia e caratterizzazione turistica, in grado di attrarre il mercato internazionale del turismo con offerte concrete e concorrenziali. Il piano è articolato su di un periodo di cinque anni, suddividendo le iniziative di origine pubblica da quelle private, accompagnate da operazioni di marketing;
- b) incrementare la capacità ricettiva dell'area, nelle sue varie forme, adeguandole alle esigenze dello sviluppo turistico;
- c) provocare una ricaduta positiva sulle popolazioni locali in termini di nuova imprenditorialità, riqualificazione di parte di quella esistente e formazione di nuova occupazione;
- d) procedere ad un intenso processo di riqualificazione ambientale delle zone naturali e di quelle antropizzate;
- e) determinare un potenziamento della visibilità del patrimonio di beni culturali esistente nel rispetto delle esigenze di tutela.
- f) esaltare e mettere in evidenza le identità culturali delle popolazioni locali e delle loro tradizioni;

Articolo 2

Realizzazione degli interventi

1. La finalità di cui all'art. 1 è perseguita mediante un Programma pluriennale di interventi capace di incidere positivamente sullo sviluppo e riqualificazione delle risorse culturali, turistiche e ambientali dell'Area Integrata "Golfo di Gaeta e Monti Aurunci" e, più complessivamente, sul processo di sviluppo economico-sociale, mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali;
2. L'Accordo è costituito dagli interventi illustrati nel programma allegato e nelle relative schede progettuali, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 3

Impegno dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma

- 4
1. I sottoscrittori del presente Accordo di Programma si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:
 - a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa; (eventualmente facendo ricorso a tutti gli strumenti previsti dalla legge, n. 267 /2000);
 - b) procedere annualmente alla verifica dell'Accordo e, se necessario proporre eventuali aggiornamenti ai responsabili dell'attuazione del presente Accordo di Programma;
 - c) attivare ed utilizzare a pieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie disponibili in attuazione del presente accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, l'intervento sostitutivo dell'autorità competente.
 2. I soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare gli interventi anche favorendo il coinvolgimento dei soggetti pubblici o privati la cui azione sia rilevante al perseguimento degli obiettivi individuati.
 3. Gli interventi previsti dal presente Accordo sono considerati prioritari all'interno della programmazione sviluppata dai soggetti sottoscrittori del presente Accordo, con riferimento sia alle risorse ordinarie sia ad altre disponibilità finanziarie.

I soggetti sottoscrittori, per la parte finanziaria in particolare, si impegnano:

- a) la Regione Lazio ad attivare, a favore degli interventi previsti dal Programma, tutti i possibili finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, dando attuazione, per questi ultimi, all'introduzione di criteri di priorità di cui all'art.5, comma 2, della L.R. n.40/1999, previa verifica con le strutture della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile;
- b) la Provincia di Latina ad attivare, a favore degli interventi previsti nel Programma, tutti i possibili finanziamenti provinciali anche prevedendo criteri di priorità che tengano conto del valore aggiunto derivante dal presente strumento di cooperazione territoriale;
- c) la Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali a promuovere l'attenzione del Ministero a favore degli interventi previsti nel Programma allegato e ricadenti nella propria competenza, ai fini della introduzione di criteri di priorità, tenendo conto sia di quanto previsto nell'Accordo di programma Quadro con la Regione Lazio, all'art. 1 lettere A) e B), sia del fatto che all'elaborazione del programma, nelle sue diverse fasi, hanno partecipato anche le competenti Soprintendenze, sia del valore aggiunto derivante dal presente strumento di cooperazione territoriale;
- d) i Comuni a partecipare finanziariamente, con fondi propri o reperiti da soggetti privati, alla realizzazione degli interventi ricadenti nel proprio territorio nella misura prevista dalle norme e disposizioni comunitarie, nazionali, regionali o provinciali mediante le quali si procede al finanziamento degli interventi medesimi.

Articolo 4

Flusso informativo

I Soggetti sottoscrittori si impegnano inoltre a dar vita ad un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività, relativamente all'ambito territoriale dell'Area Integrata "Golfo di Gaeta e Monti Aurunci".

Articolo 5

Copertura finanziaria degli interventi

Gli interventi previsti nel Programma allegato potranno trovare realizzazione accedendo alle fonti di finanziamento indicate al comma 2, previa verifica con la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile sull'effettiva disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive alle necessità dei settori di competenza dell'ambiente;

2. Le fonti di finanziamento per la realizzazione del programma allegato sono le seguenti:

- a) finanziamenti comunitari, con particolare riferimento alle misure dell'Asse III "Valorizzazione dei sistemi locali" del DOCUP Ob.2 2000-2006, purchè in conformità con le prescrizioni del relativo Complemento di Programmazione;
- b) finanziamenti nazionali, con particolare riferimento ai fondi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (anche ai sensi dell'Accordo di programma quadro citato nella premessa), ai fondi del Ministero dell'Ambiente (anche ai sensi dell'Accordo di Programma quadro citato nella premessa) ed ai fondi derivanti dall'attuazione dell'art.5 della legge 135/2001;
- c) finanziamenti regionali, ordinari o straordinari, relativi ai settori di intervento interessati dal Programma allegato, dando attuazione ai criteri di priorità di cui all'art.5, comma 2, della L.R. n.40/1999;
- d) finanziamenti provinciali: ordinari o straordinari, relativi ai settori di intervento interessati dal Programma allegato;
- e) finanziamenti comunali ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera d) del presente Accordo di Programma;
- f) altri finanziamenti disponibili presso soggetti pubblici o privati interessati all'attuazione del Programma.

3. Il Programma è articolato in due principali tipologie di interventi:

- a) interventi che, per la loro caratteristica, interessano l'area nel suo complesso e quindi hanno una ricaduta su più Comuni;
- b) interventi che, pur essendo funzionali alla complessiva valorizzazione dell'Area, sono di specifica competenza e ricadono nei singoli comuni.

Gli interventi di cui- al punto a) sono considerati indispensabili alla realizzazione del programma e sono riferiti alle tipologie degli itinerari tematici, della promozione turistica e del marketing del territorio, della segnaletica turistica, della ricostruzione del paesaggio,
La relativa previsione finanziaria, allo stato attuale, ammonta complessivamente a 10.478.088,24€.

Gli interventi di cui al punto b) sono considerati necessari alla realizzazione del Programma e

6

sono individuati negli elenchi degli interventi dei singoli comuni. La relativa previsione finanziaria, allo stato attuale, ammonta complessivamente a 97.143.066,90..€.

4. Il programma verrà realizzato nell'ordine di priorità degli interventi, secondo le risorse reperite e tenendo conto della relativa procedibilità. L'aggiornamento annuale del programma, verificato lo stato di attuazione degli interventi, promuoverà la realizzazione e/o il completamento degli interventi sulla base dei risultati attesi.

Articolo 6

Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di Programma

1. Il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione del presente Accordo sarà effettuato da un organismo composto da:
- un rappresentante della Regione Lazio;
 - un rappresentante della Sovrintendenza Regionale per i Beni e le Attività culturali;
 - un rappresentante della Provincia di Latina;
 - un rappresentante dei Comuni sottoscrittori;

I componenti dell'organismo di vigilanza saranno ^{nominati} designati con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

2. L'organo, responsabile dell'attuazione dell'Accordo, ha il compito di:
- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei Soggetti sottoscrittori;
 - b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c) promuovere, di concerto con i responsabili dei singoli - interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei Soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
 - d) garantire il monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo elaborando le schede di monitoraggio relative a ciascun intervento. Le schede saranno accompagnate da una relazione che conterrà l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e l'eventuale proposta di iniziative correttive da assumere ai fini di superare l'ostacolo;
 - e) presentare una relazione annuale sullo stato di attuazione dell'Accordo evidenziando i risultati e le azioni di verifica svolte. Nella relazione sono, tra l'altro, individuati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi.
3. I responsabili dell'Accordo devono operare d'intesa fra loro. Nel caso in cui sorga contrasto nell'adozione degli atti di competenza, il Presidente della Giunta regionale, sentiti i responsabili dell'accordo, individua le misure da adottare e ne dispone l'attuazione.
- 

Articolo 7

Soggetto responsabile dell'attuazione del singolo intervento

1. Le parti, per ogni intervento previsto del presente Accordo, indicano il soggetto responsabile della sua attuazione.
2. il responsabile di cui al comma 1 ha il compito di:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine;
 - b) organizzare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto la singola scheda di intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando ai responsabili dell'Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d) compilare con cadenza annuale la scheda di monitoraggio dell'intervento, comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso e trasmetterla ai responsabili dell'Accordo, unitamente a una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, l'individuazione dei progetti non più attivabili o non completabili, e la conseguente disponibilità di risorse non utilizzate ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive, di revoca e/o rimodulazione degli interventi.

Articolo 8

Valorizzazione degli interventi

1. La Provincia di Latina e i Comuni sottoscrittori del presente Accordo, al fine di valorizzare le risorse storico-artistiche, ambientali e del territorio, e mettere a reddito gli interventi realizzati sulla base del Programma allegato, si impegnano; entro 180 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo di programma, a costituire una Società consortile per azioni di capitali di diritto italiano a prevalente partecipazione pubblica ed a partecipare pro-quota al relativo capitale sociale.
2. La Regione Lazio parteciperà tramite l'Agenzia regionale per la promozione degli investimenti e dell'occupazione Sviluppo Lazio S.p.A.. Alla società potranno partecipare anche la Provincia ed altri soggetti pubblici eventualmente interessati. I soggetti sottoscrittori si impegnano a garantire nelle idonee forme la partecipazione al Consiglio di amministrazione della costituenda società la rappresentanza di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
3. La Società potrà offrire a soggetti privati quote del capitale sociale, fino al tetto massimo del 49% dello stesso, tramite procedure di evidenza pubblica secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie.

- 4. Scopo della Società è quello di curare la regia della valorizzazione turistica del territorio, anche in collegamento con l' A.P.T. e CC.LAA., favorendo l'incontro della domanda con l'offerta, e promuovendo la qualità dell'accoglienza e dei servizi turistici.
- 5. La Società potrà anche assistere gli Enti locali nella promozione delle opportunità tramite mirate azioni di marketing territoriale, inteso quale attrazione di investimenti e sostegno ad iniziative di impresa.
- 6. La Società potrà inoltre, dietro espresso affidamento di soggetti sottoscrittori del presente accordo, curare direttamente la gestione di servizi economici e sociali, che nell'interesse degli enti locali territoriali associati fosse vantaggioso gestire unitariamente, o la realizzazione di iniziative ivi compresa l'organizzazione della formazione professionale degli operatori.

Articolo 9

Procedimento di conciliazione

- 1. In caso di insorgenza di conflitti fra i soggetti partecipanti all'Accordo, il soggetto responsabile dell'Accordo, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
- 2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.

Articolo 10

Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi ed inadempienze

- 1. Nel caso di ingiustificato ritardo, inerzia o inadempimento degli impegni assunti i responsabili dell'Accordo devono esperire ogni possibile tentativo per il superamento degli ostacoli rilevati. A tal fine invitano il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
- 2. Il soggetto cui è imputabile il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato le iniziative assunte e i risultati conseguiti.
- 3. Nel caso di mancato superamento degli ostacoli rilevati, il responsabile dell'Accordo potrà procedere, individuando le misure da adottare, ai sensi delle norme vigenti, anche prevedendo l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi.
- 4. Ove le azioni di cui ai precedenti commi non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscano in modo insufficiente, il soggetto responsabile dell'Accordo assume la determinazione di attivare le procedure per la revoca immediata del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi, senza pregiudizio per le eventuali azioni nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento.
- 5. Le risorse revocate possono essere riprogrammate nell'ambito del presente Accordo o in sede di rinegoziazione degli obiettivi dell'Intesa di Programma.

7

Articolo 11

Ampliamento del programma ad altri Comuni

1. Possono aderire all'Accordo altri Enti locali, il cui territorio risulti contiguo a quello interessato dal programma, la cui partecipazione e azione risulti non incompatibile con la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.

Articolo 12

Disposizioni generali

1. Il presente Accordo di Programma è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. il presente Accordo mantiene la sua validità fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti. Per concorde volontà dei sottoscrittori, esso può essere prorogato, modificato o integrato.
3. Qualora l'inadempienza di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività inerenti l'intervento medesimo.
4. Alla scadenza dell'Accordo il soggetto responsabile dell'Accordo è incaricato delle eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.

Roma li

Regione Lazio

Soprintendenza regionale per i Beni e le Attività Culturali

Provincia di Latina

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Latina

Consorzio di bonifica del Sud Pontino

XVII Comunità Montana

Comuni di:
Castelforte

Formia

Gaeta

Itri

Minturno



Ponza

SS. Cosma e Damiano

Spigno Saturnia

Ventotene

Enti:

Parco Naturale dei Monti Aurunci

Parco Regionale di Gianola e del Monte di Scauri

Parco Regionale Urbano di Monte Orlando

Comunità dell'Arcipelago delle Isole Ponziane

Riserva Statale Integrata di Ventotene

